



Comune di Lecco

**SETTORE
PIANIFICAZIONE – SVILUPPO TERRITORIALE – TRASPORTI - AMBIENTE
Servizio
Demanio idrico e lacuale, Ambiente - Punto Energia**

n. 364 del 20.12.2012

OGGETTO: ORDINANZA N.314 del 15.10.2012 - PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI LECCO. INTEGRAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 314 del 15.10.2012 è stato emesso il “Provvedimento per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Lecco”, in vigore dal 15.10.2012. al 15.04.2013, che contiene disposizioni relative al funzionamento degli impianti termici;
- il sopracitato provvedimento prevede l'obbligo di ridurre il tempo di funzionamento giornaliero ed il valore massimo delle temperature all'interno delle unità immobiliari, che per le attività commerciali comporta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive 13 ore giornaliere a partire dal 15 ottobre 2012 sino al 15 aprile 2013.
 - la temperatura degli ambienti non deve superare i 20 °C +1 °C.

Considerato che presso alcuni esercizi commerciali si riscontra l'abitudine di utilizzare dispositivi ivi compresi le porte a lama d'aria che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere costantemente aperti gli accessi verso i locali interni, favorendo l'ingresso di aria fredda dall'esterno che, abbassando rapidamente la temperatura ambientale, determina frequenti riattivazioni degli impianti termici a servizio dei locali di vendita con notevole incremento, da un lato, dei consumi di combustibile e, dall'altro, delle emissioni in atmosfera;

Richiamati integralmente i contenuti e i presupposti di emergenza ambientale e di tutela della salute pubblica contenuti nella propria Ordinanza n. 314 del 15.10.2012 e le misure preventive ed informative adottate dall'Amministrazione volte a sensibilizzare la cittadinanza al contenimento dell'inquinamento atmosferico sia nelle medie annuali che nei picchi invernali caratterizzati dal superamento del valore limite di 50 mg/mc;

Richiamata l'informativa di Giunta Comunale n 216 del 10.12.2012 con la quale è stata data indicazione di procedere all'integrazione dell'Ordinanza prescrivendo la chiusura delle porte degli esercizi commerciali al fine del contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Ritenuto per quanto sopra esposto di integrare il testo dell'Ordinanza stessa con il presente provvedimento al fine di ricondurre i comportamenti dei titolari/gestori degli esercizi in argomento al più rigoroso rispetto delle regole dettate per favorire il contenimento dei consumi energetici e garantire la correlata tutela dell'ambiente e della salute;

visto il D.lgs 152/2007

vista la L.R. 24/2006

visto il D.lgs 155/2010

visto l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali adottato con D.lgs 267/2000

visto lo Statuto Comunale

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

ai titolari/gestori degli esercizi in argomento il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere costantemente aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n.412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R.551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.

DISPONE

La decorrenza della presente Ordinanza dal giorno 20 dicembre 2012 al termine del 15 aprile 2013;

La più ampia comunicazione al pubblico della presente ordinanza (Albo pretorio on line, Home page sito internet, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lecco ed Associazioni di categoria Commercianti, ed con ogni mezzo a disposizione);

L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo euro di 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di euro 100,00.

RENDE NOTO CHE

Il Corpo di polizia locale curerà l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1971 n. 1199.

f.to IL SINDACO
dott. Virginio Brivio